

Direzione generale  
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 6

Roma, 25 gennaio 2017

Al Dirigente generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali  
e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2017. Modalità applicative.

## Quadro Normativo

- /// **Legge 27 dicembre 2013, n. 147** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Art. 1, comma 128;
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2014** "Riduzione percentuale dell'importo dei premi e dei contributi Inail dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art.1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" (G.U. n. 146 del 26 giugno 2014);
- /// **Circolare Inail 7 maggio 2014, n.25** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";
- /// **Circolare congiunta del 1° luglio 2014 Inail, n. 32 e Inps, n. 83** "Riduzione contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";

- Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2015**  
 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128 legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2015";
- Circolare Inail 30 aprile 2015, n. 52** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2015";
- Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 30 settembre 2015**  
 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- Circolare Inail 17 dicembre 2015, n. 87** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2016";
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 novembre 2016** concernente la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché la fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per l'anno 2017.

## Premessa

L'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto che con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La stessa legge ha inoltre stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2014, su proposta dell'Inail, contenuta nella determina presidenziale 11 marzo 2014, n. 67 sono state definite le modalità di applicazione ed è stata fissata la percentuale di riduzione per il 2014.

L'art. 2 del citato decreto del 22 aprile 2014 ha stabilito che i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e contributi, così come indicati nella citata determina presidenziale 67/2014, si applicano per il triennio 2014-2016 e

possono essere modificati, sempre su proposta dell'Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il successivo art. 3 del citato decreto ha stabilito, al comma 2, che per i successivi anni la percentuale di riduzione è aggiornata con determina del presidente dell'Inail, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento<sup>1</sup>.

Alla luce di quanto previsto nei suddetti artt. 2 e 3 del decreto ministeriale del 22 aprile 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2016<sup>2</sup> è stata approvata la determinazione del Presidente dell'Inail 8 agosto 2016, n. 307 riguardante i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi per il triennio 2017-2019, gli Indici di Gravità Medi (IGM) sempre per il triennio 2017-2019, nonché la percentuale di riduzione per il 2017.

## **1. Criteri di applicazione**

La predetta determina Inail n. 307/2016 ha confermato, anche per il triennio 2017-2019, nelle more della revisione tariffaria prevista dall'art. 1, comma 128, della legge 147/2013, i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi già fissati per il triennio 2014-2016 con il citato decreto del 22 aprile 2014, come indicati ai punti 1, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 della determina Inail 11 marzo 2014, n. 67 tenuto conto che non sussistono, allo stato, motivazioni di ordine tecnico per una loro modifica.

Si è reso, però, necessario procedere all'aggiornamento degli Indici di Gravità Medi, (IGM) anch'essi fissati per il solo triennio 2014-2016, al fine di consentire per i premi del settore marittimo, per i premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1965, n. 1124 per i premi per l'assicurazione contro l'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura riscossi dall'Inps, l'individuazione delle aziende virtuose attraverso il confronto con l'Indice di Gravità Aziendale (IGA).

Con la citata determina n. 307/2016 sono stati quindi fissati, nella tabella 1, i nuovi Indici di Gravità Medi per il triennio 2017-2019, poi approvati con il citato decreto ministeriale del 9 novembre 2016.

Per quanto riguarda gli altri criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi si fa, quindi, integrale rinvio alla circolare Inail 7 maggio 2014, n.25 e, relativamente ai contributi agricoli, alla circolare Inail 1° luglio 2014, n.32.

---

<sup>1</sup> La misura della riduzione per il 2015 è stata fissata con decreto direttoriale 14 gennaio 2015, di approvazione della determina del Presidente Inail 3 novembre 2014, n. 327. La misura della riduzione per il 2016 è stata fissata con decreto direttoriale 30 settembre 2015, di approvazione della determina del Presidente Inail 27 luglio 2015, n. 283.

<sup>2</sup> Allegato 1, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione "pubblicità legale" in data 27 dicembre 2016, numero repertorio 588/2016.

In proposito si precisa che i destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio<sup>3</sup>.

Per l'anno 2017 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2015 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2015.

La percentuale di riduzione, nella misura indicata al punto 2, si applica ai premi/contributi di competenza del 2017. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per 2017 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l'autoliquidazione nel 2018.

Resta inteso che la percentuale di riduzione da applicare in sede di regolazione o conguaglio per l'anno 2016 è quella fissata con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 30 settembre 2015<sup>4</sup>.

Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato, l'istanza ex art. 20 delle M.A.T.<sup>5</sup>, accettata nel corso del biennio di riferimento, la riduzione sarà automaticamente applicata per l'anno 2017 senza presentazione di una nuova istanza.

## **2. Riduzione percentuale per il 2017**

La riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2017 è stata fissata nella misura pari al 16,48% con il medesimo decreto del 9 novembre 2016 di approvazione della determina Inail n. 307/2016.

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello

## **Allegati: 2**

---

<sup>3</sup> Vedi circolare Inail 7 maggio 2014, n. 25, paragrafo 3.

<sup>4</sup> Il decreto del 30 settembre 2015, che ha approvato la determina Inail 27 luglio 2015, n. 283 ha fissato la riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2016 nella misura pari al 16,61%.

<sup>5</sup> Decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e successive modificazioni.